

avv. Vittorio Manganelli  
Via P. S. Mancini n. 128  
(c/o Studio Legale Sandulli)  
83100 Avellino  
Tel 0825/38365 - Fax 0825/1852462  
mail: avv.vmanganelli@studiolegalesandulli.it  
pec:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it

**RICORSO STRAORDINARIO al PRESIDENTE della REPUBBLICA**

Il sig. **ROSARIO IANNUZZI**, nato ad Avellino il 12/5/1979 e residente in Manocalzati, alla Via Fontane n. 8 (C. F. NNZRSR79E12A509V), rappresentato e difeso, in virtù del mandato a margine, dall'avv. Vittorio Manganelli (C.F. MNGVTR84R20A509K), con lui fisicamente domiciliato nel suo studio in Via P. S. Mancini n. 128, Avellino, utenza tel. 0825/38365, fax 0825/1852462, mail avv.vmanganelli@studiolegalesandulli.it ed elettivamente domiciliato presso il seguente domicilio digitale/indirizzo pec: vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it, presso il quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge

**RICORRE in VIA STRAORDINARIA**

contro

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente suo l.r.p.t., sedente in via S. Lucia 81, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec us01@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;

- **DIRIGENTE dell'UFFICIO CENTRALE FORESTA CACCIA e PESCA, UOD 500704 della REGIONE CAMPANIA**, sedente al Centro Direzionale is. 6, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec uod.500704@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;

- **DIRIGENTE della DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, UO 500700**, sedente al Centro Direzionale is. 6, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec dg.500700@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;

- **DIRIGENTE del SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE di AVELLINO per la DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, UOD 500710**, sedente in Collina Liguorini, Avellino, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec uod.500710@pec.regione.campania.it;

e nel contraddittorio di

GIUSEPPE DI CONZA, nato il 21/3/1984 ad Avellino e residente in Lioni, in C.da Provisa Vecchia n. 210, con indirizzo pec, estratto dal Registro delle Imprese giuseppe.diconza@pec.agritel.it

**controinteressato**

per ottenere

#### **L'ANNULLAMENTO**

dei seguenti atti e provvedimenti:

1. Provvedimento prot. n. 2019. 0707421 del 21/11/2019, a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, notificato al sottoscritto difensore (e non al ricorrente) a mezzo pec il 21/11/2019, di diniego/rigetto della richiesta del 1 aprile 2019, a firma del ricorrente e degli altri cacciatori residenti nel Comune di Manocalzati, di inserimento del territorio del prefato Comune nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 8, denominato "*Picentini*", recante altresì la motivazione del provvedimento infra indicato e di cui pure si chiede l'annullamento, adottato, al momento della sua pubblicazione, in difetto di istruttoria ed in assenza di motivazione, con il quale, tra l'altro, è stato disposto nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 5, denominato "*Bassa Irpinia*", l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09B1, denominata "Fiume Sabato", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati e conseguentemente del
2. Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, **pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23/9/2019** nella parte in cui, in assenza di motivazione, ha disposto, in attuazione del Piano di Gestione di caccia al cinghiale autorizzata "in braccata" per la stagione venatoria 2019-2020, nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 5, denominato "*Bassa Irpinia*", l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09B1, denominata "Fiume Sabato", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati;

3. Ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito.

#### **In FATTO**

1. L'esercizio dell'attività venatoria per la specie cinghiale (c.d. *sus scrofa*), nella Regione Campania, è disciplinato, oltre che dalla Legge Nazionale n. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 26/2012, dal Calendario Venatorio, approvato ogni anno, prima dell'inizio dell'annata venatoria, con apposita delibera della Giunta Regionale che prevede altresì, relativamente alle battute di caccia al cinghiale, una apposita regolamentazione circa l'individuazione delle procedure di formazione delle squadre di caccia, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle zone di caccia.

2. Il predetto regolamento viene annualmente elaborato dagli Uffici Regionali territorialmente competenti, i quali adottano un apposito disciplinare che consente ed autorizza le battute di caccia al cinghiale in ciascun Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Provinciale.

3. Per quel che ci occupa, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Uod 500710, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, ogni anno approva il "*Disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella Provincia di Avellino*".

4. Generalmente il Disciplinare viene approvato senza apporre variazioni essenziali alla versione dell'anno precedente (e con **validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BURC**, fatte salve eventuali diverse determinazioni e/o proroghe confermate", cfr. norme transitorie e finali), disponendo un Piano Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale, infra indicato per ampio stralcio, che consente la caccia al cinghiale, esclusivamente nella forma della "battuta" (propriamente definita braccata, cioè effettuata da squadre di minimo n. 30 unità di cacciatori e conduttori di segugi) su tutto il territorio provinciale (da intendersi ovviamente al netto delle zone ove è vietata la caccia quali Parchi ecc.), secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale.

5. Tale Piano prevede la ripartizione della Provincia di Avellino, ovvero dell'Ambito Territoriale di Caccia (d'ora innanzi anche A.T.C.), a seconda

dunque dei territori di caccia disponibili, in dieci macro aree (che vanno dai 3.500 ai 20.000 ettari circa), i c.d. Distretti di Gestione di Caccia al Cinghiale (d'ora innanzi, anche Distretti di Gestione), da intendersi quali aree omogenee, delimitate da confini naturali o antropici, tali da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali (cfr. artt. 2 e 4 del Disciplinare), a loro volta suddivise in un numero variabile, da cinque a dieci, di aree di dimensioni minori (che vanno dai 280 ai 3.200 ettari circa), ovvero di Aree di Caccia Specifica (d'ora innanzi, anche A.C.S.), da intendersi quali territori vocati per la caccia specifica al cinghiale, e quindi unità di gestione in cui vengono suddivisi i Distretti (cfr., ancora, artt. 2 e 4 del Disciplinare).

6. Per quel che concerne, concretamente, la ripartizione del territorio tra le squadre, per l'esercizio dell'attività venatoria *de qua*, il Disciplinare prevede che ogni anno, prima dell'inizio della stagione venatoria, i cacciatori debbano organizzarsi, per l'appunto, in squadre di minimo trenta unità (all'uopo nominando un Capo squadra ed un Vice) e presentare una domanda (entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del Disciplinare sul BURC), corredata da una serie di documenti (copia dei porto d'armi dei cacciatori ecc.), di ammissione e/o iscrizione ad uno dei dieci Distretti (indicando nella domanda il Distretto prescelto e almeno un Distretto di riserva).

7. Il Disciplinare prevede, poi, che l'assegnazione, da parte della Regione, di una squadra ad un determinato Distretto debba essere effettuata in base a quanto richiesto nella domanda di iscrizione e che qualora per un determinato Distretto dovessero pervenire un numero di domande superiore al numero delle ACS costituite al suo interno **si debba procedere all'assegnazione delle squadre al medesimo, dando priorità a quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel Distretto.**

8. Il Disciplinare prevede, ancora, che **a seguito dell'assegnazione delle squadre ai Distretti, si debba formare, per ognuno di essi, il c.d. Comitato di Gestione del Distretto, composto dai capo squadra delle singole squadre assegnatarie e quindi facenti parte del Distretto.**

Tale organo provvede, previa votazione, alla elezione di un Coordinatore e successivamente alla approvazione del Piano di Gestione del Distretto, consistente nella assegnazione alle squadre delle singole Aree di Caccia

Specifica che compongono il Distretto ed all'interno delle quali, nei giorni consentiti dal calendario venatorio regionale (nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, nel mese di ottobre e nelle giornate di giovedì e domenica nei mesi di novembre e dicembre) esercitano la caccia al cinghiale in battuta.

9. Giova a questo punto rimarcare che, da alcuni anni a questa parte, il Disciplinare viene approvato confermando, salvo alcune variazioni, la versione previgente, sicché, ogni anno, la Regione (per il tramite dei relativi Uffici Servizi Territoriali Provinciali), su proposta dell'A.T.C., approva, per ogni Provincia, il Piano Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale che, nello specifico prevede, tra l'altro, per quel che concerne "le zone di caccia disponibili" da assegnare alle singole squadre che si iscrivono, **la conferma cartografica dei Distretti e delle A.C.S.** e ciò, implica, nella prassi, che ogni anno le squadre si formino e si iscrivano nei Distretti conoscendo la predetta cartografia ed optando, per ragioni organizzative, logistiche, di praticità, di convenienza e di conoscenza del territorio, per le zone di caccia (e quindi per le A.C.S.) ricadenti nei loro comuni di residenza. Tale aspetto, peraltro, è contemplato ed in un certo qual modo ritenuto rilevante e preso in considerazione dagli Enti preposti, se è vero che ogni anno il Disciplinare di Caccia viene approvato con l'obiettivo, tra l'altro, di potenziare "*il ruolo del cacciatore come attore del territorio*" e "*il rapporto tra squadre e territorio*" (cfr. art. 1, Linee Guida) prevedendo infatti, quale criterio di priorità, ai fini dell'assegnazione delle squadre ai Distretti, nell'ipotesi di sovrannumero di domande di iscrizione, il numero di cacciatori componenti delle squadre "*residenti nel Distretto*".

**Tanto, perché, nell'intento del legislatore, evidentemente, l'emergenza cinghiale e la gestione della specie vengono affrontate più efficientemente mediante l'adozione di piani di controllo, stima, censimento, localizzazione e prelievo eseguiti da cacciatori residenti all'interno delle Aree di Caccia Specifica che compongono i Distretti e che, dunque, conoscono il territorio.**

10. Il ricorrente, titolare di licenza di porto d'armi per uso caccia, cacciatore della specie *sus scrofa* (cinghiale) "in braccata", residente nel Comune di Manocalzati (Av), nell'intento di formare, in prossimità dell'annata venatoria 2019-2020, una squadra di cacciatori residenti per l'esercizio dell'attività

venatoria *de qua* in un'Area di Caccia Specifica ricadente nell'ambito del Comune di residenza, con istanza del 1 aprile 2019 (depositata anche presso l'A.T.C. di Avellino il 3/5/2019), sottoscritta unitamente ad altri 32 cacciatori residenti, ha richiesto all'Ente resistente (Servizio Territoriale Provinciale di Avellino), di inserire l'intero territorio cacciabile del prefato Comune di residenza all'interno del Distretto di Gestione "Picentini", in quanto oltre il 50% della sua superficie già ricadeva, a quella data, in un'Area di Caccia Specifica (ACS08CP, località Scandravoli – Bosco Grande) facente parte del suddetto Distretto.

La predetta richiesta è stata, altresì, presentata avendo debita considerazione delle linee guida *ut supra* riportate su cui si fonda, ogni anno, il Disciplinare di Caccia al Cinghiale, che, come predetto, promuove "*il ruolo del cacciatore come attore del territorio*" ed "*il rapporto tra squadre e territorio*" e guarda dunque con favore, ai fini della ripartizione delle zone cacciabili tra le squadre e quindi della loro assegnazione ai Distretti, i cacciatori che conoscono il territorio e dunque anagraficamente residenti nei Comuni ricompresi nei suddetti Distretti, prevedendo a tal uopo difatti, dei criteri di priorità, nell'ipotesi di sovrannumero di domande di iscrizione/assegnazione, quali, per l'appunto, il numero di cacciatori componenti delle squadre residenti nel Distretto.

11. E' appena il caso di precisare che la prefata richiesta è stata presentata nel periodo di vigenza del Disciplinare adottato per l'annata venatoria 2018/2019, il quale prevedeva, per la conferma e la modifica territoriale/cartografica delle Aree di Caccia Specifica e dei Distretti o per la istituzione di nuove A.C.S., la competenza della Regione (Servizio Territoriale Provinciale), con l'intervento dell'A.T.C.

12. Nelle more, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 105 del 12/7/2019 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Uod 500710, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, ha approvato il "Disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella Provincia di Avellino", annata venatoria 2019/2020, confermando, in linea di massima e salvo alcune variazioni, la versione adottata nell'anno precedente.

Nello specifico e per quel che ci occupa:

- è stato confermato il testo previgente, sia nella parte in cui dà rilevanza ai cacciatori residenti (confermando tra gli obiettivi il potenziamento del ruolo del cacciatore come attore del territorio ed il rapporto tra squadre e territorio e dando priorità, ai fini dell'assegnazione delle squadre ai Distretti, a quelle con il più alto numero di componenti residenti nei Distretti, artt. 1 e 11), sia nella parte relativa alla gestione dei territori di caccia (confermando la cartografia dei Distretti e delle Aree di Caccia Specifica, art. 2);

- è stato modificato il testo previgente nella parte relativa alla procedura ed alla competenza per la istituzione e la modifica delle Aree di Caccia Specifica componenti i Distretti di Gestione, disponendo, all'art. 11, che **ampliamenti o riduzione dei Distretti, nuove ACS, accorpamenti e/o rimodulazioni di quelle esistenti, possono essere realizzati previa valutazione, della Regione** (*recte* del Servizio Territoriale Provinciale – UOD 500710), **su proposta del Comitato di Gestione del Distretto** (organo composto dai Capi delle squadre facenti parte dei singoli Distretti e deputato a presentare all'A.T.C., per la ratifica, il Piano di Gestione Annuale, *recte* l'assegnazione delle A.C.S., all'interno delle quali si svolgono le battute, alle singole squadre) e **sentito il Presidente dell'A.T.C.** (che provvede ogni anno, tra l'altro, a proporre alla Regione il Piano Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale, nonché a ratificare i singoli Piani di Gestione dei Distretti approvati e proposti dai Comitati di Gestione dei Distretti).

13. Stante l'inerzia dell'Ente resistente, il ricorrente, in data 30/8/2019, ha sollecitato il riscontro della suddetta istanza/riciesta, inoltrando il sollecito, per conoscenza, anche all'A.T.C. della Provincia di Avellino e reiterando il sollecito, per il tramite del sottoscritto difensore, con nota del 12/9/2019.

14. A fronte dell'inerzia dell'Ente, della scadenza dei termini previsti dal Disciplinare per la formazione della squadra di caccia e per la presentazione della domanda di ammissione/iscrizione ad uno dei Distretti, nonché dell'imminente inizio della stagione venatoria, il ricorrente ha dovuto giocoforza, *oborto collo*, desistere dall'intento di formare una squadra di cacciatori residenti nel Comune di Manocalzati che potesse esercitare l'attività venatoria *de qua* all'interno del proprio Comune di residenza.

15. In data 4/10/2019, il ricorrente, nel visionare il sito web regionale "CampaniaCaccia" e le cartografie dei Distretti e delle A.C.S., ha appreso che

l'Ente resistente, per il tramite del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, giusta Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019, **pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23/9/2019**, in accoglimento delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle battute di caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2019/2020 e di ammissione delle squadre ai Distretti, ha disposto, tra l'altro, l'estensione della A.C.S. n. 09, mediante " *fusione per incorporazione* " di una parte del territorio in agro di Manocalzati.

Pertanto, **nella stessa giornata**, con nota a mezzo pec a firma del sottoscritto difensore, ha contestato il suddetto provvedimento, lamentando la violazione dell'art. 11 del Disciplinare ed il mancato riscontro alla sua istanza, sollecitandone dunque l'evasione.

16. Stante il perdurare dell'inerzia dell'Ente, il ricorrente, con nota del 4/11/2019, inviata a mezzo pec dal sottoscritto difensore, lo ha invitato, sollecitato e diffidato a fornire riscontro alla sua istanza.

17. Con provvedimento prot. 2019. 0707421 del **21/11/2019**, notificato al sottoscritto difensore (e non al ricorrente) l'Ente resistente, per il tramite del Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, in riscontro alle "*richieste a firma del Sig. Iannuzzi Rosario più altri (istanza del 1/4/2019, 30/8/2019, 12/10/2019, 4/10/2019, 4/11/2019), reiterate da Codesto Studio Legale e finalizzate ad ottenere l'inserimento dell'intero territorio del Comune di Manocalzati (Av), nel Distretto di Caccia al Cinghiale dei Momenti Picentini*" ha rappresentato che "*...per la corrente stagione venatoria il Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, avendo accolto la richiesta condivisa all'unanimità dal Comitato di Gestione del Distretto <<Bassa Irpinia>>, ratificata successivamente dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di Avellino nella seduta del 23.09.2019, con Decreto Regionale Dirigenziale n. 119 del 18/09/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 23/09/2019, ha disposto, tra l'altro, l'ampliamento della ACS 09 BI, ammettendo quota parte del territorio libero del Comune di Manocalzati, come da cartografia pubblicata sul sito web [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it). Ciò detto, si ritiene utile evidenziare che l'Ambito Territoriale Caccia di Avellino (A.T.C.), con nota n. 219 del 16/9/2019, acquisita al n. 0554140 del Protocollo regionale in data 17/9/2019, ha comunicato al Servizio Territoriale Provinciale che <<i soli accorpamenti*

e/o rimodulazioni delle A.C.S. già istituite sul territorio provinciale, valutabili ai fini dell'accoglimento, sono esclusivamente quelli provenienti dalle proposte formulate dai Comitati di Gestione dei Distretti, deliberati da almeno l'80% dei componenti presenti alla seduta.>> Ne consegue che quanto stabilito con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 105/2019 (recte, 119/2019, n.d.r.) è stato posto in essere in ossequio al disposto dell'art. 11, comma 2, 3° capoverso del vigente Disciplinare di Caccia al cinghiale rubricato: <<ampliamenti o riduzione dei Distretti, nuove ACS, accorpamenti e/o rimodulazioni di quelle esistenti, potranno, ...>> omissis nonché, a seguito della specifica prescrizione dell'ATC di Avellino (Nota n. 219 del 16/9/2019)...**Alla luce di quanto esposto, non si ravvedono nella formulata richiesta motivi validi per l'avvio di procedure di rettifica degli atti già posti in essere da questo Servizio.**"

**18. I provvedimenti impugnati sono prima facie illegittimi e, pertanto, andranno annullati, in quanto viziati da violazione di legge ed eccesso di potere, per come è dato evincere dai seguenti**

#### **MOTIVI**

**I. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 10 bis L. n. 241/1990. VIOLAZIONE del TERMINE RAGIONEVOLE di CONCLUSIONE del PROCEDIMENTO. DIFETTO di ISTRUTTORIA e di MOTIVAZIONE. OMESSA COMUNICAZIONE di AVVIO del PROCEDIMENTO. ECCESSO di POTERE. ABNORMITA' MANIFESTA. VIOLAZIONE dell'art. 1, 2 e 11 del DISCIPLINARE di CACCIA al CINGHIALE VIGENTE per le ANNATE VENATORIE 2018-2019 e 2019-2020. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 97 Cost. VIOLAZIONE del PRINCIPIO del BUON ANDAMENTO e dell'IMPARZIALITA' della P.A.**

I provvedimenti impugnati violano, *in primis*, le rubricate norme e gli indicati principi, atteso che, a fronte dell'istanza presentata dal ricorrente in data 1 aprile 2019, l'Ente resistente vi ha dato riscontro, con provvedimento peraltro notificato al sottoscritto difensore e non anche all'istante, solo in data 21 novembre 2019, dopo circa nove mesi, con palese e pacifica violazione del termine ragionevole di conclusione del procedimento, di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990.

I provvedimenti impugnati, inoltre, violano a più riprese sia il Disciplinare vigente al momento della presentazione dell'istanza presentata dal ricorrente, sia quello approvato ed adottato per la stagione venatoria in corso.

In tal senso, giova preliminarmente dedurre che il ricorrente ha rettammente presentato all'Ente resistente la domanda di inserimento del Comune di Manocalzati nel Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale denominato "Picentini", perché, al momento di presentazione della relativa istanza (1 aprile 2019), il Disciplinare a quella data vigente prevedeva, nella parte relativa al procedimento di istituzione di nuove A.C.S. o di modifica di quelle già esistenti e quindi di modifica cartografica delle "zone di caccia", *recte* dei Distretti e delle Aree di Caccia Specifica (A.C.S.) che li compongono, l'esclusiva competenza del suddetto Ente (con l'intervento dell'A.T.C.).

Epperò, a cagione della colpevole inerzia dell'Ente resistente e del notevole lasso di tempo decorso nel riscontrare la suddetta istanza, è accaduto che, con la sopravvenienza del nuovo Disciplinare, modificato all'art. 11 nella parte relativa al prefato procedimento di istituzione di nuove A.C.S. o di modifica di quelle già esistenti, l'istanza del ricorrente non potesse più trovare accoglimento, stante la "sopravvenuta" concorrente competenza dei Comitati di Gestione dei Distretti a formulare le proposte di istituzione o di modifica delle ACS, dell'ATC per l'indicazione del necessario parere e dell'Ente resistente per l'approvazione finale.

Con la conseguenza che l'indicata colpevole condotta dell'Ente resistente si è concretizzata, al contempo, nella pacifica violazione delle norme sul giusto procedimento, non solo in relazione all'art. 2 della L. n. 241/1990, ma anche in relazione agli artt. 7, 8, 9, 10 e 10 bis, stante l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e/o dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché la omessa partecipazione del ricorrente che per, contro, avrebbe dovuto essere reso edotto della sopravvenuta modifica, a seguito della sua richiesta, del prefato procedimento di istituzione di nuove A.C.S. o di modifica di quelle già esistenti implicante il rigetto della sua istanza.

In disparte delle plurime violazioni delle norme sul giusto procedimento, giova rappresentare che il **rigetto** dell'istanza con la quale il ricorrente, cacciatore **residente nel Comune di Manocalzati (Av)**, nell'intento di formare una squadra di cacciatori residenti per l'esercizio dell'attività

venatoria *de qua* in un'Area di Caccia Specifica ricadente nell'ambito del Comune di residenza, ha richiesto all'Ente resistente (Servizio Territoriale Provinciale di Avellino), di inserire l'intero territorio cacciabile del prefato Comune all'interno del Distretto di Gestione "Picentini", in quanto oltre il 50% della sua superficie già ricadeva, a quella data, in un'Area di Caccia Specifica (ACS08CP, località Scandravoli – Bosco Grande) facente parte del suddetto Distretto, è stato adottato in stridente contrasto sia con il Disciplinare vigente per l'annata 2018-2019, sia con quello vigente per l'annata 2019-2020 - laddove in entrambi i testi, all'art. 1 e all'art. 11, è posto l'obiettivo di valorizzare e potenziare *"il ruolo del cacciatore come attore del territorio"* e *"il rapporto tra squadre e territorio"* (cfr. art. 1, Linee Guida) prevedendo infatti, quale criterio di priorità, ai fini dell'assegnazione delle squadre ai Distretti, nell'ipotesi di sovrannumero di domande di iscrizione, il numero di cacciatori componenti delle squadre **"residenti nel Distretto"** (cfr. art. 11) - perché contrario alla ratio della norma e all'intento del legislatore regionale **che hanno sostanzialmente disposto, con gli artt. 1 e 11 del Disciplinare, che l'emergenza cinghiale e la gestione della specie debbano essere affrontate più efficientemente mediante l'adozione di piani di controllo, stima, censimento, localizzazione e prelievo eseguiti da cacciatori residenti all'interno delle Aree di Caccia Specifica che compongono i Distretti e che, dunque, conoscono il territorio.**

I provvedimenti impugnati, violano, ancora, le norme sul giusto procedimento, in particolare l'art. 3 della L. n. 241/1990, laddove, con il decreto n. 119 del 18/9/2019, pubblicato sul BURC n. 55 del 23/9/2019, **in difetto di qualsivoglia attività istruttoria ed in mancanza di qualsivoglia necessaria motivazione**, si è provveduto, nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 5, denominato "Bassa Irpinia", all'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "Fiume Sabato", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati.

A conforto di quanto appena esposto, si rappresenta che dall'esame dell'Allegato Due al suddetto Decreto, riportante l'elenco dei Distretti e delle Aree di Caccia Specifica al Cinghiale valevoli per l'annata venatoria 2019-2020, il Comune di Manocalzati non figura affatto nel Distretto di Gestione di

Caccia al Cinghiale n. 5, denominato "Bassa Irpinia" e/o nell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "Fiume Sabato", che ne fa parte.

Non solo.

L'indicato Decreto n. 119/2019, viola, altresì, la nuova procedura di istituzione e/o di modifica delle Aree di Caccia Specifica (A.C.S.), prevista dal Disciplinare di Caccia vigente per la stagione venatoria in corso, all'art. 11.

La citata norma, prevede, infatti (a differenza dello scorso anno, ove vi era la competenza esclusiva della Regione) che **ampliamenti o riduzione dei Distretti, nuove ACS, accorpamenti e/o rimodulazioni di quelle esistenti, possono essere realizzati previa valutazione della Regione** (recte del Servizio Territoriale Provinciale - UOD 500710), **su proposta del Comitato di Gestione del Distretto** (organo composto dai Capi delle squadre facenti parte dei singoli Distretti e deputato a presentare all'A.T.C., per la ratifica, il Piano di Gestione Annuale, recte l'assegnazione delle A.C.S., all'interno delle quali si svolgono le battute, alle singole squadre) **e sentito il Presidente dell'A.T.C.** (che provvede ogni anno, tra l'altro, a proporre alla Regione il Piano Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale, nonché a ratificare i singoli Piani di Gestione dei Distretti approvati e proposti dai Comitati di Gestione dei Distretti).

Orbene, i Comitati di Gestione del Distretto, che si compongono dei capo squadra delle singole squadre ammesse a partecipare all'annata venatoria, si sono formati ed insediati, relativamente all'annata venatoria 2019-2020, solo dopo che, con l'indicato Decreto Dirigenziale n. 119/2019 del 18/9/2019, sono state disposte le ammissioni delle domande di iscrizione (76 su 77 presentate) delle squadre e le conseguenti assegnazioni delle squadre ammesse ai singoli Distretti con la conseguenza che, prima dell'adozione del Decreto Dirigenziale *de quo* (18/9/2019), alcun Comitato di Gestione poteva essersi ancora formato!

In altre parole, l'Ente resistente, in data 18/9/2019, ha disposto l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "Fiume Sabato", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati, "d'ufficio", in assenza della proposta formulata dal Comitato di Gestione del Distretto competente per l'annata venatoria 2019-2020 (che, a quella data, è

bene ripeterlo, ancora doveva insediarsi), probabilmente raccogliendo proposte dal Comitato di Gestione del Distretto insediatosi in occasione dell'annata venatoria precedente (e quindi, oramai, privo di funzioni con l'introduzione e l'approvazione del nuovo Disciplinare valevole per la successiva annata venatoria) o, peggio ancora, istanze di singoli cacciatori e, dunque, in violazione dell'indicata nuova procedura prevista dall'art. 11 del Disciplinare per l'annata venatoria 2019-2020 approvato con precedente Decreto n. 105 del 12/7/2019.

Le esposte censure comprovano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, che andranno annullati nella parte in cui hanno rigettato l'istanza del ricorrente di inserimento dell'intero Comune di Manocalzati nel Distretto di Gestione "Picentini" e disposto, nell'ambito del Distretto di Gestione denominato "Bassa Irpinia", l'ampliamento dell'Arca di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "Fiume Sabato", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati.

In disparte dei profili di illegittimità rinvenibili nella violazione di legge e nell'eccesso di potere e nel sistematico difetto di motivazione, è appena il caso di rappresentare che l'operato dell'Ente resistente non ha consentito al ricorrente e agli altri firmatari della richiesta, residenti nel Comune di Manocalzati, di formare una squadra di cacciatori residenti per esercitare l'attività venatoria *de qua* in tale territorio, ma solo presso altre aree lontane diverse decine di km dal Comune di residenza, così determinando, da un lato, lo "svilimento" delle linee guida e della ratio del Disciplinare (che pongono l'obiettivo di potenziare il ruolo di cacciatore come attore del territorio ed il rapporto tra squadre e territorio nella consapevolezza che l'emergenza cinghiale e la gestione della specie debbano essere affrontate più efficientemente mediante l'adozione di piani di controllo, stima, censimento, localizzazione e prelievo eseguiti da cacciatori residenti all'interno delle Aree di Caccia Specifica che compongono i Distretti e che, dunque, conoscono il territorio) e, dall'altro, notevoli disagi in termini logistici ed economici dovuti allo spostamento che i cacciatori devono effettuare in occasione delle battute di caccia, per i quali si formula espressa riserva di esercitare l'azione per il ristoro dei relativi danni.

## **II. REGOLAMENTO delle SPESE.**

In corretta applicazione del principio della soccombenza, l'Amm.ne intimata andrà condannata all'integrale refusione delle spese e competenze del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, iva, cpa e rimborso del contributo unificato, con distrazione.

Pertanto,

#### **SI CHIEDE**

con espressa riserva di formulare in separata sede l'azione per i danni patiti per effetto dell'operato dell'Ente resistente per le causali di cui in narrativa, che l'Ecc.ma Autorità adita, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità o, in ogni caso, annulli gli atti impugnati, perché viziati da violazione di legge ed eccesso di potere, con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre iva e cpa, con attribuzione.

**In allegato si deposita:** Disciplinare di Caccia al Cinghiale vigente, Disciplinare di Caccia dell'annata venatoria precedente, istanza a firma del ricorrente e di n. 32 cacciatori residenti di inserimento del Comune di Manocalzati nel Distretto di Gestione dei Monti Picentini, istanza di sollecito del 30/8/2019 e del 12/9/2019, istanza di sollecito di annullamento in via di autotutela a firma del sottoscritto difensore del 4/10/2019, Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, provvedimento prot. nn. 2019. 0707421 del 21/11/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, copia porto d'armi del ricorrente ed il presente atto con mandato a margine.

**Avellino, 17 gennaio 2020**

avv. **MANGANELLI**



avv. Vittorio Manganelli  
Via P. S. Mancini n. 128  
(c/o Studio Legale Sandulli)  
83100 Avellino  
Tel 0825/38365 - Fax 0825/1852462  
mail: avv.vmanganelli@studiolegalesandulli.it  
pec:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it

### RICORSO STRAORDINARIO al PRESIDENTE della REPUBBLICA

Il sig. **ROSARIO IANNUZZI**, nato ad Avellino il 12/5/1979 e residente in Manocalzati, alla Via Fontane n. 8 (C. F. NNZRSR79E12A509V), rappresentato e difeso, in virtù del mandato a margine, dall'avv. Vittorio Manganelli (C.F. MNGVTR84R20A509K), con lui fisicamente domiciliato nel suo studio in Via P. S. Mancini n. 128, Avellino, utenza tel. 0825/38365, fax 0825/1852462, mail avv.vmanganelli@studiolegalesandulli.it ed elettivamente domiciliato presso il seguente domicilio digitale/indirizzo pec: vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it, presso il quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge

### RICORRE in VIA STRAORDINARIA

contro

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente suo l.r.p.t., sedente in via S. Lucia 81, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec us01@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;
- **DIRIGENTE dell'UFFICIO CENTRALE FORESTA CACCIA e PESCA, UOD 500704 della REGIONE CAMPANIA**, sedente al Centro Direzionale is. 6, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec uod.500704@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;
- **DIRIGENTE della DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, UO 500700**, sedente al Centro Direzionale is. 6, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec dg.500700@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;
- **DIRIGENTE del SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE di AVELLINO per la DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, UOD 500710**, sedente in Collina Liguorini, Avellino, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec uod.500710@pec.regione.campania.it;

e nel contraddittorio di

Il sottoscritto avv. Vittorio Manganelli attesta, ai sensi di legge, che l'ancritto documento informatico è conforme all'originale analogico in suo possesso, dal quale è stato estratto.  
Avellino, 15/1/2020  
avv. Vittorio Manganelli

Sig avv Vittorio Manganelli  
Io sottoscritto Rosario Iannuzzi, nato ad Avellino il 12/5/1979 e residente in Manocalzati alla Via Fontane n. 8, La  
comunicazione di questo ricorso è stata  
conferisco tutte le facoltà di legge, ivi  
comprese quelle di depositare e sotto-  
scrivere memorie scritte, di discutere  
oralmente e di avanzare istanze caute-  
lari e istruttorie.  
Dichiaro di essere dal mese ed anno  
il grado di complessità dell'incarico  
che con la presente conferisco, nonché  
di avere ricevuto tutte le informazioni  
utili circa gli oneri ipotizzabili dal ma-  
nifesto del conferimento sino alla con-  
clusione dell'incarico, nonché sulla  
possibilità di avvalermi del gratuito pa-  
trocinio a spese dello Stato.  
Ai sensi del D. L. n. 196/2003, Le  
do atto di aver ricevuto l'informazio-  
ne di cui all'art. 13 e La autorizzo, in uno  
dei Suoi collaboratori e dipendenti, al  
trattamento, per motivi professionali,  
dei dati personali ed eventualmente an-  
che sensibili, dei quali Lei è in posses-  
so.

Eleggo domicilio fisicamente con Lei  
presso il Suo studio in Via P. S. Man-  
cini n. 128, Avellino e digitalmente  
presso il seguente indirizzo pec vitto-  
rio.manganelli@avvocatiavellinopec.it  
Avellino, 15/1/2020

Sig. Rosario Iannuzzi

F. Antonicelli

avv. Vittorio Manganelli

MANGANELLI V  
2020.01.17.20:15:79

ON-MANGANELLI VITTO  
G-IT  
2.5.4-MANGANELLI  
2.5.4.42-VITTORIO

95A7048 bit

## RELATA di NOTIFICA

Effettuata a mezzo di PEC ex art. 3 bis della L. 21/1/1994 n. 53

sottoscritto avv. Vittorio Manganelli del Foro di Avellino, con studio in Avellino in Via P. S. Mancini P.  
n. 128, C.F. MNGVTR84R20A509K, difensore del sig. Rosario Iannuzzi, (C. F. NNZRSR79E12A509V)

### NOTIFICO

in sensi dell'art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53, messaggio pec che attesto contenere:

- ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto nell'interesse di Rosario Iannuzzi contro la Regione Campania ai fini dell'annullamento del provvedimento prot. n. 2019. 0707421 del 21/11/2019, a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, notificato a mezzo pec il 21/11/2019 e del Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23/9/2019 (nome file: Iannuzzi Regione Campania Ricorso Straordinario Presidente Repubblica.pdf);

- procura speciale alle liti rilasciata a margine del ricorso straordinario al Capo dello Stato, dalla quale ho estratto copia informatica (nome file: Iannuzzi Regione Campania Procura Speciale.pdf), in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011, così come modificato dal DM 48/2013;

- la presente relata di notifica (nome file: Iannuzzi Regione Campania Relata.pdf).

firmati digitalmente, per tutti gli effetti di legge, a:

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica nella sede regionale in Via S. Lucia n. 81, Napoli, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [us01@pec.regione.campania.it](mailto:us01@pec.regione.campania.it), estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni del Ministero della Giustizia;

- **DIRIGENTE dell'UFFICIO CENTRALE FORESTA CACCIA e PESCA, UOD 500704 della REGIONE CAMPANIA**, sedente al Centro Direzionale is. 6, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec [uod.500704@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500704@pec.regione.campania.it), estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;

- **DIRIGENTE della DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, UO 500700**, sedente al Centro Direzionale is. 6, Napoli, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec [dg.500700@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it), estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni;

- **DIRIGENTE del SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE di AVELLINO per la DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, UOD 500710**, sedente in Collina Liguorini, Avellino, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec [uod.500710@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500710@pec.regione.campania.it);

**GIUSEPPE DI CONZA**, nato il 21/3/1984 ad Avellino e residente in Lioni, in C.da Procisa Vecchia n. 210, con indirizzo pec, estratto dal Registro delle Imprese [giuseppc.diconza@pec.agritel.it](mailto:giuseppc.diconza@pec.agritel.it)

Avellino, 17 gennaio 2020

(avv. Vittorio Manganelli)



Avv. Vittorio Manganelli

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
Inviato: venerdì 17 gennaio 2020 20:18  
A: vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it  
Oggetto: ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
Allegati: daticert.xml  
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

## Ricevuta di accettazione

Il giorno 17/01/2020 alle ore 20:18:19 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" proveniente da "[vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it](mailto:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it)" ed indirizzato a:

[cod.500704@pec.regione.campania.it](mailto:cod.500704@pec.regione.campania.it) ("posta certificata")  
[cod.500710@pec.regione.campania.it](mailto:cod.500710@pec.regione.campania.it) ("posta certificata")  
[us01@pec.regione.campania.it](mailto:us01@pec.regione.campania.it) ("posta certificata")  
[giuseppe.diconza@pec.agritel.it](mailto:giuseppe.diconza@pec.agritel.it) ("posta certificata")  
[dg.500700@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it) ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: [073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it](mailto:073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it)

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

## Acceptance receipt

On 17/01/2020 at 20:18:19 (+0100) the message, "Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994", sent by "[vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it](mailto:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it)" and addressed to:

[cod.500704@pec.regione.campania.it](mailto:cod.500704@pec.regione.campania.it) ("posta certificata")  
[cod.500710@pec.regione.campania.it](mailto:cod.500710@pec.regione.campania.it) ("posta certificata")  
[us01@pec.regione.campania.it](mailto:us01@pec.regione.campania.it) ("posta certificata")  
[giuseppe.diconza@pec.agritel.it](mailto:giuseppe.diconza@pec.agritel.it) ("posta certificata")  
[dg.500700@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it) ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: [073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it](mailto:073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it)

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Avv. Vittorio Manganelli

---

Da:  
Mittente:  
Oggetto:  
Allegati:  
Firmato da:

posta-certificata@pec.actalis.it  
venerdì 17 gennaio 2020 20:18  
vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it  
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
dati-cert.xml; postacert.eml (475 KB)  
posta-certificata@pec.actalis.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 17/01/2020 alle ore 20:18:21 (+0100) il messaggio  
"Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" proveniente da "[vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it](mailto:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it)"  
è indirizzato a "[dg.500700@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it)"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it](mailto:073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it)

avv. Vittorio Manganelli

---

avv. Vittorio Manganelli <vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it>  
venerdì 17 gennaio 2020 20:18  
uod.500704@pec.regione.campania.it; uod.500710@pec.regione.campania.it; us01@pec.regione.campania.it; dg.500700@pec.regione.campania.it; giuseppe.diconza@pec.agritel.it  
Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
Iannuzzi Regione Campania Procura Speciale.pdf; Iannuzzi Regione Campania Relata.pdf; Iannuzzi Regione Campania Ricorso Straordinario Presidente Repubblica.pdf

Priorità: Alta

Invio quanto in allegato.  
Distinti saluti.  
avv. Vittorio Manganelli

---

**AVG** Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG.  
[www.avg.com](http://www.avg.com)

avv. Vittorio Manganelli

---

avv. Vittorio Manganelli <vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it>  
venerdì 17 gennaio 2020 20:18  
uod.500704@pec.regione.campania.it; uod.500710@pec.regione.campania.it; us01  
@pec.regione.campania.it; dg.500700@pec.regione.campania.it;  
giuseppe.diconza@pec.agritel.it  
Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
Iannuzzi Regione Campania Procura Speciale.pdf; Iannuzzi Regione Campania  
Relata.pdf; Iannuzzi Regione Campania Ricorso Straordinario Presidente Repubblica.pdf

Alta

Invio quanto in allegato.  
Distinti saluti.

avv. Vittorio Manganelli



Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG.  
[www.avg.com](http://www.avg.com)

Avv. Vittorio Manganelli

---

viato: posta-certificata@pec.actalis.it  
venerdì 17 gennaio 2020 20:18  
vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it  
oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
allegati: daticert.xml; postacert.eml (475 KB)  
firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 17/01/2020 alle ore 20:18:21 (+0100) il messaggio  
"Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" proveniente da "[vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it](mailto:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it)"  
è indirizzato a "[uod.500710@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500710@pec.regione.campania.it)"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it](#)

avv. Vittorio Manganelli

avv. Vittorio Manganelli <vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it>

venerdì 17 gennaio 2020 20:18

uod.500704@pec.regione.campania.it; uod.500710@pec.regione.campania.it; us01

@pec.regione.campania.it; dg.500700@pec.regione.campania.it;

giuseppe.diconza@pec.agritel.it

Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994

Iannuzzi Regione Campania Procura Speciale.pdf; Iannuzzi Regione Campania

Relata.pdf; Iannuzzi Regione Campania Ricorso Straordinario Presidente Repubblica.pdf

Alta

in allegato.

distinti saluti.

avv. Vittorio Manganelli

**AVG**

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG.

[www.avg.com](http://www.avg.com)

Vv. Vittorio Manganelli

---

viato:

posta-certificata@pec.actalis.it  
venerdì 17 gennaio 2020 20:18  
vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it  
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
dati-cert.xml; postacert.eml (475 KB)  
firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

oggetto:

allegati:

firmato da:

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

il giorno 17/01/2020 alle ore 20:18:21 (+0100) il messaggio  
"Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" proveniente da "[vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it](mailto:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it)"  
è indirizzato a "[us01@pec.regione.campania.it](mailto:us01@pec.regione.campania.it)"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it](mailto:073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it)

avv. Vittorio Manganelli

---

avv. Vittorio Manganelli <vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it>  
venerdì 17 gennaio 2020 20:18  
uod.500704@pec.regione.campania.it; uod.500710@pec.regione.campania.it; us01  
@pec.regione.campania.it; dg.500700@pec.regione.campania.it;  
giuseppe.diconza@pec.agritel.it  
Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
Iannuzzi Regione Campania Procura Speciale.pdf; Iannuzzi Regione Campania  
Relata.pdf; Iannuzzi Regione Campania Ricorso Straordinario Presidente Repubblica.pdf

Avv. Manganelli  
Alta

in allegato quanto in allegato.  
Distinti saluti.

avv. Vittorio Manganelli

---

**AVG**

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG.  
[www.avg.com](http://www.avg.com)

V. Vittorio Manganelli

---

Spedito da:

posta-certificata@pec.actalis.it  
venerdì 17 gennaio 2020 20:18  
vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it  
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
dati-cert.xml; postacert.eml (475 KB)  
posta-certificata@pec.actalis.it

Oggetto:

Allegati:

Spedito da:

### ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 17/01/2020 alle ore 20:18:21 (+0100) il messaggio

Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" proveniente da "[vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it](mailto:vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it)"

è indirizzato a "[uod.500704@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500704@pec.regione.campania.it)"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it](mailto:073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it)

**Data:** 17 gennaio 2020, 20:18:19  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
**Allegati:** postacert.eml (634.4 KB) **Messaggio di posta elettronica**  
 daticert.xml (1.5 KB)  
 smime.p7s (9.1 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/01/2020 alle ore 20:18:19 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" proveniente da "vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a "giuseppe.diconza@pec.agritel.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** 073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it

## Delivery receipt

The message "Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" sent by "vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it", on 17/01/2020 at 20:18:19 (+0100) and addressed to "giuseppe.diconza@pec.agritel.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** 073DE673.033D7452.B4F12141.66774753.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 17 gennaio 2020, 20:18:16  
**Da:** avv. Vittorio Manganelli <vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it>  
**A:** uod.500704@pec.regione.campania.it  
 uod.500710@pec.regione.campania.it  
 us01@pec.regione.campania.it  
 dg.500700@pec.regione.campania.it  
 giuseppe.diconza@pec.agritel.it  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994  
**Allegati:** Iannuzzi Regione Campania Procura Speciale.pdf (192.1 KB)  
 Iannuzzi Regione Campania Relata.pdf (141.5 KB)  
 Iannuzzi Regione Campania Ricorso Straordinario Presidente Repubblica.pdf (295.0 KB)

Invio quanto in allegato.

Distinti saluti.

avv. Vittorio Manganelli

---

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG.  
[www.avg.com](http://www.avg.com)

### Attestazione di conformità

Il sottoscritto avv. Vittorio Manganelli del foro di Avellino, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 53/1994, attesta che le antescritte copie analogiche:

- ricorso con mandato,
- relata di notifica
- ricevuta di ricezione, consegna ed accettazione

sono conformi ai documenti informatici presenti nel messaggio pec inviato in data 17/1/2020 dall'indirizzo pec vittorio.manganelli@avvocatiavellinopec.it agli indirizzi pec us01@pec.regione.campania.it, uod.500704@pec.regione.campania.it, dg.500700@pec.regione.campania.it, uod.500710@pec.regione.campania.it, giuseppe.diconza@pec.agritel.it dal quale sono stati estratti.

**Avellino, 17 gennaio 2020**

  
(avv. Vittorio Manganelli)